

BONUS <CULTURA> PER I DICIOTTENNI

La <finanziaria> per il 2016 (art. 1, comma 979, Legge n. 208/2015) ha previsto l'assegnazione di un <bonus> di **euro 500**, a favore dei giovani che nel 2016 **compiono 18 anni**, da <spendere> per **fini <culturali>**. Col Decreto Presidente del Consiglio dei ministri n. 187 del 17.10.2016 sono state emanate le modalità **attuative** di tale disposizione. In particolare: - per poter fruire del <bonus> i soggetti beneficiari devono **registrarsi** entro il 31.1.2017 sulla <piattaforma informatica> dedicata (www.18appitalia.it); - il <bonus> è utilizzabile tramite una <**carta elettronica**> entro il **31.12.2017**; - **possono essere acquistati**: biglietti per rappresentazioni teatrali, cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali; - i soggetti presso cui è utilizzata la carta **<incasseranno>** il credito nei confronti della pubblica amministrazione mediante emissione di una **fattura elettronica**.

NOVITA' IN ARRIVO PER LE IMPOSTE DIRETTE

Tra le anticipazioni della **legge di bilancio** per il 2017, alcune, piuttosto interessanti, riguardano le **imposte dirette**, che illustriamo brevemente. Oltre alla **riduzione dell'IRRES al 24%**, è istituita l'**<imposta sul reddito d'impresa>**. Essa prevede, per le **imprese individuali** e le **società di persone**, in contabilità ordinaria, la possibilità (opzione) di **tassare** gli utili prodotti, **fino a che non saranno distribuiti**, con un'aliquota fissa (del 24%). La parte di reddito distribuita sarà **tassata <ordinariamente>** (ad imposte crescenti, come avviene adesso), **scontando** l'**<imposta sul reddito d'impresa>**, se già versata in precedenza. Questo criterio di tassazione sostituirà quello attualmente vigente per le <società trasparenti>. Chi opererà per questo regime di tassazione, potrà recuperare le **perdite** senza limiti di **tempo** e di **importo**, ma le società di persone calcoleranno l'**ACE** (<aiuto per la crescita economica>) soltanto sugli **incrementi** di patrimonio, e non su tutto il patrimonio (come avviene ora). Infine, le

imprese **<minori>** (volume d'affari non superiore a 400 mila euro, per attività di servizi, o 700 mila, per le altre) saranno **tassate <per cassa>** (costi e ricavi avranno rilievo solo se **<pagati>**, sostanzialmente, come avviene ora per i professionisti). Questo regime fiscale sarà **<evitabile>**, optando (per almeno 3 anni) per la **contabilità <ordinaria>**. Come detto, queste novità, se prenderanno corpo nei prossimi provvedimenti legislativi, saranno operative dall'**esercizio 2017**.

ACCERTAMENTO: SCOMPUTO DELLE PERDITE CON MOD. IPEA

Recependo la novità normativa introdotta dall'art. 25 del D. Lgs. n. 158/2015, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il 12 ottobre scorso un nuovo **modello**, che consente lo **scomputo delle perdite IRRES** a riduzione dei maggiori imponibili, che emergano nell'ambito di **accertamenti ordinari o con adesione**. Il nuovo modello, denominato **<IPEA>**, potrà essere presentato esclusivamente in via **telematica**.

NOVITA' IVA DAL 2017

Al fine di contrastare l'evasione fiscale, sono state emanate **varie disposizioni**, contenute nel decreto legge n. 193 del 24.10.2016, che si applicheranno **dal 2017**. In luogo della presentazione dello **<spesometro>** su base annuale, si trasmetteranno telematicamente **ogni trimestre** i dati relativi (per tale periodo) a **tutte le fatture emesse, ricevute e registrate e dei documenti rettificativi**. Il termine per l'adempimento è fissato nell'**ultimo giorno del secondo mese** successivo ad ogni trimestre solare. Per l'**omessa o errata** trasmissione di ogni fattura, è prevista una sanzione di **25 euro**, con un massimo di **25 mila euro**. Sono inoltre introdotte, dal decreto di cui sopra, le **dichiarazioni IVA trimestrali**. Per l'**omessa, incompleta o infedele** comunicazione dei dati è prevista una sanzione da **5 mila a 50 mila euro**. Le **modalità operative** degli **obblighi** di cui sopra saranno definite con **provvedimento** del direttore dell'Agenzia delle entrate. In seguito ai nuovi adempimenti, dall'1.1.2017, sono **aboliti**: - gli INTRASTAT **<acquisti di beni>** e **<prestazioni di servizi ricevuti>**; - la **comunicazione** delle operazioni con

soggetti di paesi **<black list>**. A **partire** dall'anno di imposta **2017** la dichiarazione annuale IVA sarà trasmessa tra l'**1 febbraio ed il 30 aprile**; quella relativa al **2016** (salvo proroga) dovrà essere inviata **entro il 28.2.2017**.

OPERAZIONI CON L'ESTERO DEI CONTRIBUENTI <MINIMI>

I contribuenti che adottano il <regime di vantaggio> (detto dei **<minimi>**), previsto dall'art. 27, commi I e II, del D.L. n. 98/2011, se compiono operazioni con l'estero, sono tenuti ad una prassi particolare. **Acquisti intracomunitari di beni**: il contribuente deve chiedere l'iscrizione al VIES, integrare con IVA le fatture degli acquisti intracomunitari, versare la relativa imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni (senza poter detrarre la relativa imposta) e presentare l'**INTRA2-bis**. **Cessioni intracomunitarie di beni**: nei confronti di un soggetto passivo di altro stato UE, non sono considerate cessioni intracomunitarie, bensì operazioni **<interne>**, ma senza esposizione (né rivalsa) di IVA in fattura; non vi sono, quindi, obblighi di VIES, né di modelli INTRASTAT. **Prestazioni di servizi ricevute da operatori UE**: il contribuente dovrà iscriversi al VIES, integrare con IVA la fattura emessa dall'operatore comunitario, versare l'imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione (senza poter esercitare il diritto alla detrazione dell'imposta) e presentare il modello INTRA2-quater. **Prestazioni di servizi rese a soggetti UE**: il contribuente dovrà iscriversi al VIES, emettere la fattura senza addebito dell'IVA (riportando la dicitura **<inversione contabile>**) e presentare il modello INTRA1-quater. Se le medesime prestazioni di servizi sono rese a soggetti extra-UE, la fattura sarà emessa senza addebito di IVA, riportando la dicitura **<operazione non soggetta>**; non sarà necessaria l'iscrizione al VIES (né, ovviamente, la presentazione del modello INTRA). I soggetti **<minimi>** **non** possono compiere cessioni all'**esportazione**. Le indicazioni sopra riportate valgono anche per i soggetti **<forfettari>** (art. 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014), con le seguenti **eccezioni**: - per gli

acquisti intracomunitari di beni **fino a 10 mila euro**, in alternativa all'adozione della procedura seguita dai <minimi>, il cessionario può **far assolvere** l'imposta dal cedente **nel paese di origine** dei beni; - il <forfettario> **può compiere esportazioni, importazioni ed operazioni assimilate**, adottando le ordinarie regole (tranne, ovviamente, la facoltà di acquisti <in sospensione>, di cui all'art. 8, II comma, del D.P.R. n. 633/1972).

CONTRIBUTI GSE: FUORI CAMPO IVA

Nel corso del <question time> del 20.10.2016, svoltosi in Commissione Finanze alla Camera, il viceministro dell'Economia ha precisato che i **contributi erogati dal <GSE>** (per favorire la **produzione di energia elettrica** da fonti rinnovabili) ai consorzi, e da questi ai propri consorziati, hanno la natura di <contributi a fondo perduto>, **senza** obbligo di una specifica <controprestazione>, e **non** assumono, quindi, **rilevanza IVA**.

SOCIETÀ' IN LIQUIDAZIONE: TERMINI DICHIARATIVI

Per le **società di capitali** in liquidazione e per le **società di persone** che scelgono di sciogliersi ricorrendo alla procedura <formale> di liquidazione, per l'anno in cui si verifica la causa di scioglimento, sorge l'obbligo di <dichiarare> **due distinti periodi d'imposta**: quello <ante> e quello <post> la data di efficacia della liquidazione. Mentre per le **società di persone** l'inizio della liquidazione coincide, generalmente, con la data di **iscrizione della delibera** nel Registro delle imprese, per le **società di capitali** essa può essere rappresentata da: - data di **iscrizione** nel Registro delle imprese della **dichiarazione degli amministratori**; - data **iscrizione** nel Registro delle imprese della **delibera assembleare** di messa in liquidazione; - **data** prevista dall'**atto costitutivo** o dallo **statuto**; - data di iscrizione del **decreto del tribunale**, che accerta il verificarsi di una causa di scioglimento. Per il periodo <ante> liquidazione, che va dall'inizio dell'esercizio (solitamente, l'1.1) alla data in cui ha efficacia la liquidazione, il **termine di presentazione** della dichiarazione dei redditi ed IRAP è costituita dall'**ultimo giorno**

del nono mese successivo al verificarsi degli effetti dello scioglimento (sopra indicati), utilizzando la **modulistica** in uso **l'anno precedente** a quello di efficacia della liquidazione. Il periodo <post> liquidazione si chiude il 31.12, con presentazione delle dichiarazioni nei **termini ordinari**, con la <nuova> **modulistica**. Riguardo agli **adempimenti IVA**, la liquidazione non produce il frazionamento in due esercizi, e si dovrà quindi presentare un'**unica dichiarazione annuale**.

GARANZIE INFRAGRUPPO E <TRANSFER PRICING>

La Commissione Tributaria Regionale di Torino (sentenza n. 1224 del 13.10.2016) ha esaminato, ed accolto, il ricorso di una società italiana che si opponeva ad un accertamento dell'Agenzia delle entrate per il **mancato addebito** alla società **controllante estera** di una **remunerazione**, a fronte della prestazione di garanzie in favore di quest'ultima. I giudici hanno negato l'inquadramento dell'operazione prospettata nella disciplina del <transfer pricing> (art. 110, comma VII, del TUIR). Ciò, in quanto quest'ultima norma presuppone l'**esistenza** di una **componente positiva** di reddito derivante dall'operazione con la società estera (controllante, controllata o collegata). Nel caso di specie la controllata italiana **non ha**, viceversa, **percepito alcuna remunerazione** per la prestazione della garanzia e viene così a mancare il **termine di comparazione**, rispetto al <valore normale> (su cui si impernia la disciplina sui <prezzi di trasferimento>). La società italiana, inoltre, aveva esposto <valide ragioni economiche>, per non pattuire alcun corrispettivo per la prestazione della garanzia (nel caso di specie, contribuire a mantenere il credito bancario alla controllante). Il principio sancito dalla sentenza di cui sopra dovrebbe quindi, tra l'altro, a maggior ragione, valere nei **rapporti infragruppo tra società residenti**.

FINANZIAMENTI AGEVOLATI E CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

Informiamo che lo Studio ha da poco iniziato una collaborazione con il Dott. Andrea Pedretti, di BALDI FINANCE, specializzato nelle pratiche di finanziamento agevolato e di richiesta di fi-

nanziamenti a fondo perduto. Il suo <raggio d'azione> abbraccia praticamente tutti i settori economici ed è in grado di consigliarvi su ciò che è più interessante sotto il profilo della convenienza e della celerità della pratica. Potete contattarlo, senza impegno, e sarà lieto di segnalarvi le norme ed i bandi che presentano fondi disponibili, assistendovi in tutto il corso della pratica (tel. 0522-27.12.20)

E-mail (andrea.pedretti@baldifinance.it).

MERCATO FINANZIARIO

EURIBOR	27/10/16	19/10/16
3 mesi	-0,316	-0,317
6 mesi	-0,216	-0,213
1 anno	-0,071	-0,074
CAMBI	27/10/16	19/10/16
Euro - USD	1,0927	1,0979
Euro - yen	114,39	113,49
SPREAD	27/10/16	19/10/16
Btp vs BUND 10 years	142,9	141,5

Alcuni nostri servizi:

- RATING
- LEGGE N. 231/2001
- PATENT BOX
- CONSULENZA PATRIMONI FAMILIARI
- VALUTAZIONE "IMPAIRMENT TEST"
- NOMAD PER QUOTAZIONE A.I.M.
- ATTIVITÀ FIDUCIARIA
- BILANCI CONSOLIDATI
- OBBLIGAZIONI PARTECIPATIVE E MINI BOND

Lingue estere:

- INGLESE
- FRANCESE
- SPAGNOLO

Questa pubblicazione riporta riflessioni, valutazioni e notizie su temi fiscali, economici e legali, inerenti l'attività di avvocato e commercialista. I vari argomenti sono affrontati e risolti su basi assolutamente generali, senza poter tenere conto delle specificità che ogni singolo caso concreto inevitabilmente presenta. Le informazioni qui riportate non intendono pertanto offrire alcuna indicazione immediatamente applicabile, né in alcun modo sostituire il rapporto professionista-cliente. Per queste ragioni, in relazione ad ogni caso concreto, si raccomanda di chiedere parere al proprio professionista di riferimento, prima di mettere in pratica qualsiasi indicazione qui pubblicata.